

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2023, n. 13

Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017.

(GU n.44 del 4-11-2023)

Capo I

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
(Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 22 marzo 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello statuto;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Considerato quanto segue:

1. Nel contesto regionale del sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese, sono ridefinite le finalità dell'intervento della Regione nell'economia toscana, con particolare riguardo: ai processi di digitalizzazione del sistema delle imprese e alla transizione al digitale, all'introduzione dei principi del «Green deal europeo», al consolidamento di imprese start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative, alla diffusione di forme di economia collaborativa a vari livelli. anche attraverso accordi di collaborazione e partenariato economico, finanziario e scientifico-tecnologico con altre istituzioni internazionali, nazionali e locali, protocolli d'intesa con investitori nazionali ed esteri e l'integrazione delle politiche regionali con le politiche locali. all'accompagnamento delle imprese per gli investimenti sul territorio toscano, al sostegno ai processi di risoluzione delle situazioni di crisi aziendale;

2. Per favorire e sostenere gli investimenti delle imprese, la Regione, in collaborazione con le associazioni di categoria extra-agricole che compongono il Tavolo di concertazione generale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), garantisce un accesso unico e coordinato con riguardo alle informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico regionale, nazionale e europeo, il raccordo con gli uffici regionali e il sistema istituzionale per le attività di carattere amministrativo e per iniziative di promozione dello sviluppo aziendale e territoriale, il raccordo con il sistema delle competenze della ricerca pubblica regionale e del sistema degli incubatori di start-up, il supporto e la promozione di progettualità integrata pubblico/privata e la collaborazione tra imprese;

3. La Regione intende promuovere e supportare i processi di trasformazione tecnologica e digitale e l'ecosistema del trasferimento tecnologico quale sistema di cooperazione in cui i diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali nei sistemi di produzione e nei servizi, nonché la divulgazione, la diffusione e il trasferimento di conoscenze a favore delle imprese, anche attraverso aggregazioni costituite da imprese, organismi di ricerca, centri e infrastrutture per il trasferimento tecnologico, «digital innovation hub», «competence center», distretti tecnologici regionali e organizzazioni senza scopo di lucro;

4. Gli interventi di sostegno alle imprese, attuati attraverso la concessione di garanzie e controgaranzie, possono essere realizzati anche attraverso il fondo centrale di garanzia, il sostegno agli intermediari finanziari e ai confidi che svolgono attività di garanzia sul territorio regionale, la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, oltre che con altri strumenti di finanza innovativa e alternativa;

5. A seguito delle ricadute negative derivanti dall'emergenza epidemiologia da COVID-19, e' emersa la necessita' di prevedere, nel quadro generale del sostegno alle imprese delineato dalla legge regionale n. 71/2017, interventi finalizzati all'indennizzo per i danni, materiali e immateriali, subiti dalle imprese a seguito di eventi calamitosi o comunque eccezionali, aventi carattere

emergenziale, confermando le finalita' gia' previste dall'art. 27 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attivita');

6. In considerazione della loro natura e nel rispetto di particolari condizioni previste dalla legge regionale n. 71/2017, le disposizioni relative alla prestazione di garanzia su anticipazioni non si applicano ai beneficiari pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

7. Attraverso la programmazione negoziata, la cui disciplina e' estesa anche ai progetti del settore del turismo e per la quale la legge istituisce un apposito fondo, si intendono favorire gli investimenti volti alla realizzazione degli interventi a carattere strategico, l'innovazione, l'incremento della capacita' produttiva, la riduzione del divario tecnologico, la valorizzazione delle risorse del territorio;

8. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), e' istituito il fondo «Nuova finanza toscana». Esso prevede: fondi regionali di garanzia complementari e integrativi; risorse finalizzate all'abbattimento delle commissioni, fondi per finanziamenti agevolati di medio e lungo termine anche per il microcredito; risorse destinate ad altri strumenti finanziari, «equity», «quasi equity»; risorse per la partecipazione a strumenti finanziari in partenariato con istituzioni finanziarie pubbliche e private;

9. In linea con quanto previsto dalla normativa statale ed europea, il periodo di stabilita' delle operazioni e' rideterminato in cinque anni, anziche' otto; detto termine puo' essere ridotto a tre anni in caso di interventi attuati esclusivamente in favore di PMI e sulla base di uno specifico atto della Giunta regionale. Al fine di coordinarle con le suddette disposizioni, vengono modificate le norme relative alla revoca parziale delle agevolazioni;

10. A seguito di quanto emerso dall'applicazione di alcune disposizioni della legge regionale n. 71/2017, si rendono necessarie alcune modifiche delle stesse, al fine di garantire migliore organicita' al testo della legge regionale n. 71/2017 medesima e di razionalizzare le modalita' operative ivi previste, con particolare riguardo a: il termine entro il quale il beneficiario puo' rinunciare all'agevolazione ottenuta senza incorrere in sanzioni, rideterminato in novanta giorni; la ridefinizione della revoca a seguito del mancato rispetto del piano di rientro per le agevolazioni rimborsabili, per le cui modalita' e' fatto rinvio ai bandi; l'introduzione dell'istituto della riduzione e rimodulazione del progetto; la ridefinizione in due anni, anziche' tre, del termine di esclusione dai bandi successivi per i beneficiari che sono stati oggetto di revoca, in conformita' a quanto previsto dalla normativa statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

11. Al fine di contrastare il lavoro, irregolare o sommerso, e' introdotto per i beneficiari l'obbligo, e la conseguente revoca in caso di violazione, di garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali piu' rappresentative sul piano nazionale;

12. Al fine del contenimento degli oneri amministrativi, sia per le imprese, sia per le pubbliche amministrazioni, a seguito di valutazioni circa la prima attuazione della legge regionale n. 71/2017, e' abrogata la norma relativa al rimborso dei costi istruttori, fatta eccezione per l'ipotesi di rinuncia all'agevolazione intervenuta oltre il novantesimo giorno, per la quale, oltre alla revoca, e' previsto il pagamento di un rimborso determinato forfettariamente con atto della Giunta regionale in relazione ai costi istruttori e in proporzione all'entita' dell'agevolazione;

13. In linea con quanto previsto dalle normative statali ed europee, sono rideterminati, anche per gli investimenti in infrastrutture pubbliche, i tempi del mantenimento dell'investimento e della localizzazione dello stesso sul territorio regionale, c.d. «divieto di delocalizzazione». Per tali investimenti e' prevista l'applicazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo: revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni, revoca parziale, ove compatibili;

14. Al fine di non ostacolare l'accesso alle agevolazioni in presenza di debiti di minima entita' verso il bilancio regionale, e' introdotta una nuova disciplina per quanto concerne l'esclusione da successive agevolazioni, alle quali non possono accedere i soggetti nei cui confronti e' in essere un debito scaduto e non pagato di importo superiore a 5.000 euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese, fatta salva la possibilita' di sanatoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

15. E' istituita la Consulta delle imprese, quale sede permanente di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti la crescita, lo sviluppo, la qualificazione e l'evoluzione dei sistemi di impresa dell'economia regionale; essa sostituisce l'Osservatorio regionale sulle imprese;

16. A seguito dalle modifiche apportate alla legge regionale n. 71/2017, sono abrogate alcune disposizioni regionali incompatibili con la nuova disciplina;

17. Al fine di favorire le pari opportunita' ed il rafforzamento delle politiche di uguaglianza, la Regione sostiene il principio di parita' di genere in tutte le sue declinazioni e favorisce il superamento dei divari di genere, attraverso il contrasto alle discriminazioni, promuovendo misure che favoriscano il raggiungimento della parita' sostanziale.

18. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' prevista la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita'. Modifiche all'art. 1
della legge regionale n. 71/2017

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), e' sostituito dal seguente:

«1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), in una prospettiva di sviluppo sostenibile, disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalita' di:

a) concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile, per migliorare la competitivita' del sistema produttivo;

b) sostenere i processi di digitalizzazione del sistema delle imprese;

c) favorire l'introduzione dei principi del «Green deal europeo» e dell'economia circolare promuovendo l'autosufficienza energetica delle imprese;

d) consolidare la presenza di imprese start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative;

e) diffondere forme di economia collaborativa organizzate in forma di impresa;

f) sostenere l'accesso al credito e l'utilizzo degli strumenti finanziari da parte delle imprese;

g) contrastare ogni forma di discriminazione e favorire la parita' di genere in tutte le sue declinazioni.».

2. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 71/2017 sono aggiunte le parole: «nonche' delle start-up».

3. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 71/2017 le parole: «attivita' produttive:» sono sostituite dalla seguente: «imprese».

4. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunta la seguente: «d bis) l'accompagnamento alle imprese per gli investimenti nel territorio toscano.».

Art. 2

Ambiti di intervento. Modifiche all'art. 3
della legge regionale n. 71/2017

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 71/2017 e' sostituita dalla seguente: «g) la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese e delle start-up innovative;».

2. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunta la seguente: «k-bis) il sostegno ai processi di risoluzione delle situazioni di crisi aziendale;».

3. Dopo la lettera k-bis) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunta la seguente: «k ter) interventi finalizzati all'indennizzo, totale o parziale, dei danni materiali e immateriali subiti dalle imprese a seguito di eventi calamitosi o comunque eccezionali aventi carattere emergenziale;».

4. Dopo la lettera k-ter) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunta la seguente: «k-quater) il sostegno alla transizione digitale;».

5. Dopo la lettera k-quater) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunta la seguente: «k-quinquies) il sostegno alla parita' di genere ed alla promozione delle pari opportunita'.».

6. Dopo la lettera k-quinquies) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunta la seguente: «k-sexies) il consolidamento delle filiere di fornitura e di produzione.».

7. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli interventi di sostegno alle imprese possono riguardare altresì la promozione e l'accompagnamento degli investimenti mediante accordi di collaborazione e partenariato economico, finanziario e scientifico-tecnologico con altre istituzioni internazionali, nazionali e locali, protocolli d'intesa con investitori nazionali ed esteri e l'integrazione delle politiche regionali con le politiche locali.».

8. Dopo il comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunto il seguente:

«1-ter. La Regione, per sostenere e favorire gli investimenti delle imprese, garantisce un accesso unico e coordinato alle strutture regionali interessate con riguardo a:

a) le informazioni sulle opportunita' di finanziamento pubblico regionale, nazionale e comunitario;

b) il raccordo con gli uffici regionali e il sistema istituzionale, in particolare gli enti locali e il sistema camerale, per le attivita' di carattere amministrativo e per iniziative di promozione dello sviluppo aziendale e territoriale;

c) il raccordo con il sistema delle competenze della ricerca pubblica regionale e del sistema degli incubatori di start-up;

d) il supporto e la promozione di progettualita' integrata pubblico/privata e la collaborazione tra imprese.».

9. Dopo il comma 1-ter dell'art. 3 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunto il seguente:

«1-quater. Il sistema di accesso unico e coordinato di cui al comma 1-ter e' promosso e sviluppato in collaborazione con le associazioni di categoria extra-agricole che compongono il tavolo di concertazione generale istituito ai sensi dell'art. 3 della regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).».

Art. 3

Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese. Modifiche all'art.

4 della legge regionale n. 71/2017

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/2017 e' sostituito dal seguente:

«4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono escluse le opere di bonifica, di messa in sicurezza idraulica del territorio, di depurazione e le opere di infrastrutture connesse al sistema di mobilita' e trasporto.».

Art. 4

Sostegno alla transizione digitale e tecnologica. Inserimento del capo II bis nella legge regionale n. 71/2017

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 71/2017 e' inserito il seguente capo: «Capo II bis - Sostegno alla transizione digitale e tecnologica».

Art. 5

Sostegno alla transizione digitale e tecnologica. Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 71/2017

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 71/2017 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Sostegno alla transizione digitale e tecnologica). -

1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese, la Regione attua interventi per:

a) la transizione digitale dei processi produttivi manifatturieri e dei servizi;

b) gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti tematici della manifattura sostenibile, integrata, adattiva, personalizzata e sicura;

c) la valorizzazione di nuovi modelli di business e la creazione e lo sviluppo di nuove imprese nei settori dell'economia toscana;

d) modalita' organizzative di produzione e lavoro sostenibili sotto il profilo dell'equilibrio vita/lavoro;

e) la contaminazione fra saperi tradizionali e nuove tecnologie.».

Art. 6

Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico. Inserimento dell'art. 4-ter nella legge regionale n. 71/2017

1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale n. 71/2017 e' inserito il seguente articolo:

«Art. 4-ter (Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico).

- 1. L'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico e' un sistema di cooperazione aperto in cui diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali nei sistemi di produzione e nei servizi. Esso si articola in aggregazioni formalmente organizzate, quali strutture o raggruppamenti di soggetti pubblici e privati di parti indipendenti, partenariati allargati, campi nazionali di ricerca e sviluppo (R&S) ed ecosistemi dell'innovazione.

2. Le aggregazioni di cui al comma 1:

a) sono costituite da imprese, organismi di ricerca, centri e infrastrutture per il trasferimento tecnologico, digital innovation hub, competence center, distretti tecnologici regionali, organizzazioni senza scopo di lucro;

b) svolgono attivita' di divulgazione, diffusione e trasferimento di conoscenze a favore delle imprese a supporto dell'applicazione delle innovazioni e delle tecnologie ai processi produttivi e ai servizi.

3. La Regione promuove il coordinamento dell'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico mediante la costituzione, presso la Giunta regionale, di un comitato di indirizzo e favorisce aggregazioni regionali specializzate.

4. La Giunta regionale definisce la composizione del comitato di cui al comma 3 e le modalita' di funzionamento dello stesso entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sentita la Consulta di cui all'art. 29.

5. La partecipazione ai lavori del comitato e' a titolo gratuito e non e' riconosciuto alcun rimborso spese.».

Art. 7

Modalita' di attuazione degli interventi. Inserimento del capo II ter nella legge regionale n. 71/2017

1. Dopo l'art. 4-ter della legge regionale n. 71/2017 e' inserito il seguente capo: «Capo II ter - Modalita' di attuazione degli interventi».

Art. 8

Tipologie degli interventi. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 71/2017

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 71/2017 le parole: «il sostegno al sistema dei confidi» sono sostituite dalle seguenti: «il fondo centrale di garanzia e il sostegno agli intermediari finanziari e ai confidi che svolgono attivita' di garanzia sul territorio regionale;».

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 71/2017 le parole: «anche nella forma del microcredito» sono soppresse.

3. Alla fine della lettera g) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 71/2017 sono aggiunte le parole: «, di finanza innovativa e alternativa;».

4. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 71/2017 le parole: «per le imprese» sono soppresse.

Art. 9

Prestazione di garanzia su anticipazioni. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 71/2017

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 71/2017 le parole: «per un valore non superiore a 25.000,00 euro» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai beneficiari pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), limitatamente ad anticipazioni fino al 20 per cento del contributo concesso, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori da parte del beneficiario pubblico.».

Art. 10

Interventi a carattere strategico. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 71/2017

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 71/2017 le parole: «In caso di impresa individuale, il titolare dell'impresa deve essere dipendente di società dichiarata in crisi al momento di presentazione dell'istanza di finanziamento.» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 71/2017 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a progetti del settore del turismo.».

Art. 11

Contenuto dei provvedimenti di attuazione. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 71/2017

1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 71/2017 è inserita la seguente: «0a) la tipologia di intervento;».

Art. 12

Misure di semplificazione e trasparenza.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 71/2017

1. Il comma 2-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 71/2017 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Al fine di semplificare l'accesso alle agevolazioni, si applicano le modalità di rendicontazione previste dall'art. 53 del regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Tali modalità si applicano a ogni tipologia di intervento, salvo diverse disposizioni derivanti da norme statali o europee.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 71/2017 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Fino all'adozione delle disposizioni attuative dell'art. 53 del regolamento (UE) 1060/2021 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.».

Art. 13

Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 71/2017

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 71/2017 dopo le parole: «si concludono» sono inserite le seguenti: «con il provvedimento di concessione o di diniego notificato al beneficiario o».

Art. 14

Fondo unico per le imprese. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 71/2017

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 71/2017 sono aggiunte parole: «, k-bis), k-ter), k-quater)».

Art. 15

Fondo per la programmazione negoziata. Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 71/2017

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 71/2017 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. (Fondo per la programmazione negoziata). - 1. È istituito il fondo per la programmazione negoziata, destinato al sostegno delle imprese, anche mediante strumenti finanziari, per la realizzazione dei progetti di investimento di carattere strategico mediante la procedura negoziale di cui all'art. 10, comma 5.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con risorse del fondo unico per le imprese di cui all'art. 18.

3. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del fondo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.».

Art. 16

Fondo nuova finanza toscana. Inserimento dell'art. 18-ter nella legge regionale n. 71/2017

1. Dopo l'art. 18-bis della legge regionale n. 71/2017 è inserito il seguente:

«Art. 18-ter. (Fondo nuova finanza toscana). - 1. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), è istituito il fondo «nuova finanza toscana», finalizzato all'attivazione di strumenti finanziari nella forma di garanzia, prestito, equity, quasi equity ed eventuali sovvenzioni in abbinamento.

2. Il fondo nuova finanza toscana prevede:

a) la sezione speciale «Toscana» del fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

b) fondi regionali di garanzia attivati con modalità

complementari e integrative rispetto all'operativita' del fondo di garanzia PMI di cui alla lettera a), articolati anche per sezioni specializzate e operanti, sia in garanzia diretta, sia in riassicurazione, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso al fondo di cui alla lettera a);

c) risorse finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia o dei tassi d'interesse;

d) fondi per finanziamenti agevolati di medio e lungo termine, ivi compreso il microcredito;

e) risorse destinate ad altri strumenti finanziari: equity, quasi equity;

f) risorse per la partecipazione a strumenti finanziari in partenariato con istituzioni finanziarie pubbliche, nazionali e internazionali, con operatori specializzati, con fondazioni bancarie, con istituzioni finanziarie private.

3. Il fondo e' alimentato con risorse del fondo unico per le imprese di cui all'art. 18.».

Art. 17

Obblighi per i beneficiari. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 71/2017

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 71/2017 la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 71/2017 e' inserito il seguente:

«1-bis. In caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto a tre anni con deliberazione della Giunta regionale in conformita' alla normativa europea.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 71/2017 e' inserito il seguente:

«1-ter. Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali piu' rappresentative sul piano nazionale.».

4. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 71/2017 e' sostituito dal seguente:

«3. In caso di investimenti in infrastrutture pubbliche, l'obbligo di mantenimento dell'investimento, comprese la localizzazione in Toscana e la finalita' oggetto di agevolazione, e' di dieci anni decorrenti dall'erogazione del saldo, purché alla medesima data l'opera entri in funzione. Se alla data di erogazione del saldo l'opera non e' entrata in funzione, i termini di mantenimento dell'investimento decorrono dalla data di entrata in funzione dell'opera stessa.».

Art. 18

Rimodulazione e riduzione del progetto. Inserimento dell'art. 20-bis nella legge regionale n. 71/2017

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 71/2017 e' inserito il seguente:

«Art. 20-bis. (Rimodulazione e riduzione del progetto). - 1. Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria puo' chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini e con le modalita' previste dal bando. La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche.».

Art. 19

Revoca delle agevolazioni.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 71/2017

1. La rubrica dell'art. 21 e' sostituita dalla seguente: «Revoca delle agevolazioni».

2. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di mancata realizzazione del progetto e in caso di realizzazione in una percentuale inferiore a quella minima prevista dal bando e' disposta la revoca totale dell'agevolazione concessa.».

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 dopo la parola: «requisiti» sono inserite le seguenti: «e l'inadempimento degli obblighi».

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 dopo le parole: «lettera a)» sono inserite le seguenti: «e comma 1 bis;».

5. Alla fine della lettera c) del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 sono aggiunte le parole: «e comma 1 bis;».

6. La lettera e) del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 e' sostituita dalla seguente:

«e) la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In tali casi la revoca comporta il pagamento, da parte del beneficiario, di un rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti e in proporzione all'entita' dell'agevolazione.».

7. Dopo la lettera e) del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunta la seguente:

«e-bis) la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro entro novanta giorni dalla notifica dell'avvenuto accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1-ter.».

8. Alla fine del comma 5-bis dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 sono aggiunte le parole: «con le modalita' previste dal bando.».

9. Il comma 8 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 e'

sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 20, comma 3, comporta la revoca totale dell'agevolazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22.».

Art. 20

Revoca parziale delle agevolazioni.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 71/2017

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 71/2017 dopo le parole: «lettera a) e» sono inserite le seguenti: «comma 1 bis,».

2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 71/2017 e' sostituito dal seguente:

«2. Nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall'erogazione del saldo, in cui la revoca e' pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entita' della revoca di cui al comma 1 e' la seguente:

a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90 per cento;

b) dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75 per cento;

c) dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65 per cento;

d) dal quarantanovesimo mese, revoca pari al 50 per cento.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 1-bis, fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall'erogazione del saldo, in cui la revoca e' pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entita' della revoca di cui al comma 1 e' la seguente:

a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75 per cento;

b) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50 per cento.».

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 22 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunto il seguente:

«2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'investimento di cui all'art. 20, comma 3.».

Art. 21

Esclusione dalle agevolazioni.

Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 71/2017

1. L'art. 23 della legge regionale n. 71/2017 e' sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Esclusione dalle agevolazioni). - 1. Non possono accedere alle agevolazioni per un periodo di due anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca le imprese che sono state oggetto di revoca totale:

a) ai sensi dell'art. 21, comma 3;

b) per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta;

c) per il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), e comma 1-bis;

d) per il venir meno dell'unita' produttiva localizzata in Toscana di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), e comma 1-bis;

e) per l'adozione di provvedimenti definitivi in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso ai sensi dell'art. 25, comma 3.

2. Non possono accedere alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti e' in essere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato di importo superiore ad euro 5.000,00 e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di:

a) dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati;

b) debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva.

4. Se le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto interessato puo' sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano in caso di rispetto delle scadenze di un piano di rateizzazione concordato con la Regione a seguito di un provvedimento di revoca.».

Art. 22

Rimborso dei costi istruttori. Abrogazione dell'art. 24 della legge regionale n. 71/2017

1. L'art. 24 della legge regionale n. 71/2017 e' abrogato.

Art. 23

Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 71/2017

1. Al comma 3-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 71/2017 la parola «tre» e' sostituita dalla seguente: «due».

Art. 24

Interventi a seguito di eventi calamitosi o a carattere emergenziale. Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 71/2017

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 71/2017 e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis. (Interventi a seguito di eventi calamitosi o a carattere emergenziale). - 1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera k-ter), sono attuati secondo quanto disposto:

a) dalla normativa statale, laddove l'intervento e' da essa previsto e regolato;

b) dalla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera b) e dall'art. 20, commi 1 e 2.».

Art. 25

Contrasto alla discriminazione e alle molestie nei luoghi di lavoro. Inserimento dell'art. 25-ter nella legge regionale n. 71/2017.

1. Dopo l'art. 25-bis della legge regionale n. 71/2017 e' inserito il seguente:

«Art. 25-ter (Contrasto alla discriminazione ed alle molestie nei luoghi di lavoro). - 1. Le imprese beneficiarie si impegnano a promuovere la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni e alle molestie nei luoghi di lavoro.».

Art. 26

Consulta delle imprese. Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 71/2017

1. L'art. 29 della legge regionale n. 71/2017 e' sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Consulta delle imprese). - 1. E' istituita la Consulta delle imprese, di seguito denominata consulta, quale sede permanente di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti la crescita, lo sviluppo, la qualificazione e l'evoluzione dei sistemi di impresa dell'economia regionale, con particolare riguardo a:

- a) la transizione al digitale e l'innovazione tecnologica;
- b) la transizione verso il «Green deal europeo» e l'economia circolare;
- c) la creazione di nuova e qualificata occupazione;
- d) i processi di internazionalizzazione;
- e) la struttura finanziaria delle MPMI e l'accesso al credito;
- f) la qualificazione dei sistemi territoriali di produzione;
- g) il potenziamento delle filiere territoriali delle catene del valore;
- h) l'offerta turistica e la rigenerazione del sistema del commercio;
- i) l'imprenditoria femminile, l'imprenditoria sociale, la cooperazione;
- j) l'industria;
- k) l'artigianato in tutte le sue declinazioni;
- l) la programmazione negoziata;
- m) l'individuazione degli interventi strategici.

2. La Consulta e' presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato.

3. La Consulta e' composta dai rappresentanti delle associazioni di categoria extra-agricole, dei sindacati dei lavoratori e degli enti locali che compongono il tavolo di concertazione generale istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2015.

4. Il numero e le modalita' di designazione dei componenti e il funzionamento della consulta sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

5. Per la nomina dei componenti della Consulta non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

6. La Consulta opera anche in caso di mancata designazione di tutti i componenti previsti dalla deliberazione di cui al comma 4.

7. La Consulta puo' articolarsi in gruppi di lavoro permanenti su specifici argomenti o settori economici, compresa la cooperazione a norma della legge regionale n. 73/2005, e puo' essere convocata in modo disgiunto per le tematiche che riguardano le categorie economiche, i sindacati dei lavoratori, gli investimenti pubblici.

8. La partecipazione ai lavori della consulta e' a titolo gratuito e non e' riconosciuto alcun rimborso spese.».

Capo II

Norme finali

Art. 27

Abrogazioni. Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 71/2017

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunta la seguente: «h-bis) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);».

2. Dopo la lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 71/2017 e' aggiunta la seguente: «h-ter) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla legge regionale n. 71/2017).».

Art. 28

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 marzo 2023

GIANI

